

I contratti di **assicurazione vita** a contenuto finanziario

La disciplina delineata dal Codice Civile sui **contratti di assicurazione** è integrata nel nostro ordinamento con le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private

Le **polizze di ramo I** hanno finalità di tipo previdenziale e prevedono il rimborso del capitale investito



Le **polizze di ramo III e ramo V** sono a contenuto strettamente finanziario, polizze “unit-linked” ovvero “index-linked”. Le polizze di ramo III inoltre rientrano nel novero dei **contratti di assicurazione sulla vita**



La classificazione in **polizze vita** comporta l'applicazione dell'articolo 1923 del Codice Civile, secondo il quale somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario **non sono sottoponibili ad azione esecutiva e cautelare**



Il regime fiscale delle somme corrisposte ai beneficiari

Quanto ai profili fiscali successori, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) del TUSD, le **indennità spettanti** per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto **non concorrono a formare l'attivo ereditario**

Il **capitale liquidato** dall'impresa di assicurazione ai beneficiari in caso di decesso dell'assicurato gode di un **regime di esclusione** dall'imposta di successione



SIMON
FIDUCIARIA